



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 03.07.2018

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO, DI CUI ALL'ARTICOLO 110 COMMA 6 DEL T.U.L.P.S., INSTALLATI NEI LOCALI DESTINATI A SALA DA GIOCO D'AZZARDO LECITO O COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI.

IL SINDACO

Visto il regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 17 del 28.05.2018.

Preso atto che il regolamento citato dispone, all'art. 6 comma 4, che la definizione degli orari viene determinata con ordinanza del Sindaco.

Considerato che il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco.

Ritenuto di inserire fra gli orari di apertura una pausa obbligatoria per consumare i pasti ed anche al fine di indurre i giocatori patologici ad una pausa forzata a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti soggetti il ricongiungimento familiare e un tempo obbligatorio da dedicare al riposo.

Ritenuto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici e cartacei da gioco d'azzardo lecito.

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 che recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo", nonché dell'art. 50, comma 7 dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "Il Sindaco, altresì, coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

Dato atto che la Questura di Pavia, in sede di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, ai sensi dell'art. 88 del R.D. n. 773/1931, per l'esercizio delle sale VLT, demanda all'Amministrazione comunale la determinazione degli orari di apertura, indicando testualmente nei provvedimenti autorizzativi "E' fatto obbligo di osservare gli orari comunali vigenti".

Visti:

l'art. 31 comma 2 d.l. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 -, il quale recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

l'art. 34, comma 2 d.l. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" - convertito in legge 214/2011 -, il quale stabilisce che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento

comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità".

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento sui controlli interni;

Visti:

il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- Che il funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., installati nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito, è consentito:

dal 01 maggio al 31 ottobre dalle ore dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:00 di tutti i giorni, compresi i festivi. e dal 01 novembre al 30 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

- Che il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110 comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi deve rispettare i seguenti orari: dal 01 maggio al 31 ottobre dalle ore dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:00 di tutti i giorni, compresi i festivi. e dal 01 novembre al 30 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Così come stabilito dal regolamento in applicazione del quale è adottata la presente ordinanza, sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci, e bingo, per le motivazioni nello stesso regolamento indicate.

AVVERTE

che il mancato rispetto di quanto prescritto verrà sanzionato a norma di legge e secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento approvato.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale nonché la sua più ampia diffusione attraverso gli organi di stampa e di informazione.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

RENDE NOTO CHE

Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, tel. 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott. Francesco Matarazzo;

- che avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Milano, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Rivanazzano Terme, 03.07.2018



IL SINDACO
(Marco Foggi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013)

Parere Favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco MATARAZZO



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo comunale si certifica che il presente atto viene affisso oggi all'Albo Pretorio per ivi rimanere pubblicato per giorni trenta naturali e consecutivi. Li 03.07.2018

